

Codice A1813A

D.D. 29 dicembre 2015, n. 3937

**D.P.G.R. n 8/R del 20/09/2011 - "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste" Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento alla Comunita' Montana del Pinerolese istanza 27249/2015 per la realizzazione di interventi selvicolturali su superfici di proprieta' del comune di Pramollo.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale 8/R/2011, il richiedente Commissario straordinario Alberto De Gregorio della Comunità Montana del Pinerolese, con sede in Via Roma, 22 - 10063 Perosa Argentina (To), alla realizzazione degli interventi selvicolturali descritti nell'istanza n. 27249/2015, prot. n° DA1813A/54799 del 29/10/2015 e nel progetto allegato, ricadenti sui terreni censiti al N.C.T. del Comune di Pramollo, foglio 1, particella 8, con le successive prescrizioni:

- la potatura dei rami verdi dovrà rispettare quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 15 del Regolamento Forestale attualmente vigente;
- gli interventi finalizzati alla riduzione del carico di incendio devono essere realizzati secondo quanto prescritto per tale area dal Piano regionale Anti-Incendi Boschivi vigente;
- dovranno essere rispettate le norme dettate dall'art. 42 del Regolamento Forestale attualmente vigente in merito alla tutela delle specie forestali sporadiche;

In deroga a quanto previsto al comma 1) dell'art. 22 del Regolamento Forestale attualmente vigente nelle sole aree limitrofe alla viabilità pedonale e oggetto di attività turistico-ricreativa è consentito il rilascio di una copertura inferiore a quella prescritta. Sulla restante superficie oggetto di intervento dovrà essere rilasciata la copertura minima prevista allo stesso comma 1) dell'art. 22;

La durata della autorizzazione è estesa a cinque anni (comma 5 art. 6 del Regolamento forestale 8/R/2011);

L'intervento dovrà rispettare le norme previste dal Regolamento forestale e in particolare:

- le modalità di abbattimento, concentramento ed esbosco (art. 32);
- il rilascio degli scarti delle lavorazioni (art. 33);
- la chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34);

Prima dell'inizio dei lavori previsti da ciascun periodo di intervento:

- dovranno essere comunicati i dati dell'impresa individuata per l'esecuzione dell'intervento. Tale impresa, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPGR 8 febbraio 2010 n. 2/R, dovrà essere iscritta all'Albo delle Imprese forestali del Piemonte.
- dovrà essere presentato il piedilista delle piante da rilasciare o prelevare;

Entro sessanta giorni dal termine degli interventi previsti da ciascun periodo di taglio dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 7, del Regolamento forestale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.lgs 33/2013

Il Dirigente  
Adriano Bellone